



Regione Lombardia

DECRETO N. 2371

Del 23/02/2021

Identificativo Atto n. 983

PRESIDENZA

Oggetto

RIDETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLO SCONTO SUGLI ACQUISTI DI BENZINA E DEL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CON OBBLIGO DI SOSPENSIONE DELLA STESSA SIA PER LA BENZINA CHE PER IL GASOLIO, A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI LOMBARDI AL CONFINE CON LA SVIZZERA, AI SENSI DELLA L.R. 28/1999, A DECORRERE DAL 1° MARZO 2021.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

VISTA la normativa vigente in materia di riduzione della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione :

- l'art. 3, comma 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misura di razionalizzazione della finanza pubblica";
- l'art. 10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio 1999, n. 133 "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale";
- la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 "Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione";
- la l. 4 dicembre 2008, n. 189 di conversione del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, che all'art. 2-ter detta disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione a decorrere dall'1 gennaio 2009;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:

- 1 marzo 2000, n. 48802 "Modalità per la fruizione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine";
- 31 maggio 2000, n. 26 "Individuazione dei Comuni lombardi compresi nel territorio regionale interessati alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine e definizione dell'entità dello sconto;
- 1 dicembre 2000, n. 2400 "Modificazione dei provvedimenti attuativi della L.R. 20 dicembre 1999, n. 28. Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine", con la quale, tra l'altro sono state rideterminate le fasce di sconto (A, B, C) fissate dalla d.G.R. 31 maggio 2000, n. 26 con la riduzione alle sole A e B, rispettivamente distanti dal confine Elvetico, da 0 a 10 km e da 10,001 a 20 km e nella misura di lire 200 e lire 350, ora euro 0.10 ed euro 0.18;
- 27 Luglio 2001, n. 5707, "Modifica dei criteri per l'erogazione dei contributi da assegnare ai Comuni. Attribuzione delle somme riscosse ed effettivamente introitate dai Comuni a seguito dell'attività di vigilanza effettuata dai Comuni medesimi ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28";

VISTO il D.L. 7 Ottobre 2008 n. 154, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 4, della legge 4 dicembre 2008 n. 189, che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ha attribuito alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di



Regione Lombardia

compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto;

VISTO IL D.M. Economia e Finanze 25 Febbraio 2009, "Attuazione dell'articolo 2ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione", attraverso il quale sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2-ter, del citato D.L. 7 Ottobre 2008 n. 154;

RICHIAMATA la d.G.R. 30 marzo 2011, n. 1509 con la quale si è dato l'avvio alla realizzazione di un nuovo sistema per la gestione delle agevolazioni recate dalla l.r. 28/1999 attraverso l'introduzione della C.R.S. quale strumento per ottenere il rifornimento di benzina a prezzo scontato;

VISTO il d.d.U.O. Entrate regionali e Federalismo Fiscale 1 aprile 2011, n. 2949 con il quale, a decorrere dal 4 aprile 2011, si è dato avvio al nuovo sistema per la gestione delle agevolazioni recate dalla l.r. 28/1999 con l'introduzione della C.R.S. ed ha perso efficacia, in pari data, il sistema della "carta sconto benzina";

RICHIAMATA la d.G.R. del 30 gennaio 2015 n. X/3076, avente ad oggetto "Legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione» e successive modificazioni e integrazioni. Introduzione, dal giorno 1° febbraio 2015, del beneficio dello sconto sui rifornimenti di gasolio per autotrazione, limitatamente ai cittadini residenti nei comuni ricompresi nella fascia di sconto A (comuni distanti da 0,000 a 10,000 km dal confine Elvetico)", con la quale, tra l'altro sono state attribuite alla dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Regionali, ora U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, le valutazioni e gli atti concernenti i costi di gestione del sistema sconto carburanti e i conseguenti atti di gestione finanziaria;

DATO ALTRESI' ATTO che con la medesima d.G.R. del 30 gennaio 2015 n. X/3076, stante l'impossibilità di definire lo sconto alla data della sua approvazione per le motivazioni nella stessa espresse, l'attivazione della misura sui rifornimenti di gasolio è stata rinviata ad un provvedimento della dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Regionali, ora U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali;

VISTO il d.d.U.O. Tutela delle Entrate Regionali 25 febbraio 2015, n. 1399 "Rideterminazione della misura dello sconto sugli acquisti di benzina e attivazione della misura dello sconto sul gasolio per autotrazione a favore dei cittadini residenti nei comuni lombardi al confine con la Svizzera, ai sensi della l.r. 28/1999,



Regione Lombardia

con decorrenza 27 febbraio 2015", mediante il quale oltre ad attivare la misura sui rifornimenti di gasolio per autotrazione è stata anche rideterminata l'entità della misura sui rifornimenti di benzina per autotrazione;

VISTO altresì il d.d.U.O. Tutela delle Entrate Regionali 6 marzo 2020 n. 3017, "Rideterminazione della misura dello sconto sugli acquisti di benzina e del gasolio per autotrazione con sospensione della stessa per il solo gasolio, a favore dei cittadini residenti nei comuni lombardi al confine con la Svizzera, ai sensi della l.r. 28/1999, con decorrenza 13 marzo 2020", mediante il quale è stata rideterminata, l'entità della misura sui rifornimenti di carburante per autotrazione, mediante riduzione per la benzina e sospensione per il gasolio;

DATO ATTO che la vigente misura dello sconto alla pompa sui carburanti per autotrazione, ai sensi del citato d.d.U.O. Tutela delle Entrate Regionali 6 marzo 2020 n. 3017, è così determinata:

Per la **benzina**

Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km

sconto pari a **0,10** euro/litro

Fascia B: da 10,001 a 20,000 Km

sconto pari a **0,02** euro/litro

Per il **gasolio**

Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km

Sospesa

CONSIDERATO che tale misura deve essere adeguata, ai sensi dell'art. 2-ter, del D.L. 7 ottobre 2008 n. 154, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 4, della legge 4 dicembre 2008 n. 189, nonché dall'art. 1, comma 4, del D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009, di attuazione del citato art. 2-ter, purché sia garantito che il prezzo finale praticato nei territori dei comuni coinvolti dalla misura non risulti inferiore a quello praticato in Svizzera e se, come disposto dall'art. 2, comma 2-bis, della legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28, la differenza di prezzo ordinario, la cui rilevazione è effettuata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello stesso D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009, di norma trimestralmente dall'Ambasciata d'Italia presso la confederazione Elvetica, sia superiore ad euro 0,05 per litro;

VISTA la comunicazione dell'Ambasciata d'Italia presso la confederazione Elvetica in data 13 gennaio 2021, concernente la rilevazione del prezzo ordinario



Regione Lombardia

della benzina e del gasolio effettuata il giorno 13 gennaio 2021, ai sensi del richiamato art. 1, comma 2, del D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009;

VISTA la rilevazione, come certificata (<https://dgsaie.mise.gov.it/>) ai sensi della d.G.R. 30 gennaio 2015 n. X/3076, in ordine al prezzo medio di benzina e gasolio per autotrazione praticato presso gli impianti di distribuzione aderenti al circuito sconto carburante;

CONSIDERATO che il prezzo medio certificato dall' Ambasciata d'Italia presso la confederazione Elvetica è risultato pari a euro 1,44 per la benzina e euro 1,47 per il gasolio e che il prezzo medio certificato dalla fonte dati del Ministero per lo Sviluppo Economico è risultato pari a euro 1,450 per la benzina e euro 1,325 per il gasolio;

VERIFICATO che la differenza del prezzo medio ordinario tra la confederazione Elvetica e lo Stato Italiano risulta pari ad euro 0,01 per la benzina e euro -0,15 per il gasolio e che, quindi, il prezzo praticato in Lombardia è sì superiore a quello praticato in Svizzera per la benzina ma non sufficientemente alto per giustificare la riduzione del relativo prezzo alla pompa di distribuzione ed inferiore a quello praticato in Svizzera per il gasolio;

ACCLARATA quindi la necessità di adeguare, per la benzina e per il gasolio, lo sconto rideterminandone, come segue, la relativa misura mediante sospensione sia per la benzina che per il gasolio sino a quando, nel rispetto delle citate norme statali e regionale, la differenza del prezzo medio ordinario tra la confederazione Elvetica e lo Stato Italiano non ne consentiranno la riattivazione:

Per la **benzina**

Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km

Sospesa

Fascia B: da 10,001 a 20,000 Km

Sospesa

Per il **gasolio**

Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km

Sospesa

RICHIAMATA la citata d.G.R. 30 marzo 2011, n. 1509, che, tra l'altro, attribuisce al Dirigente della U.O. Entrate Regionali e Federalismo Fiscale, ora Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, per le competenze allo stesso assegnate, gli adempimenti connessi all'adeguamento della misura dello sconto;



Regione Lombardia

RITENUTO di fissare nel giorno **1° marzo 2021** la decorrenza delle nuove misure come sopra indicate, mantenendo la sospensione sia per la benzina che per il gasolio sino a quando non intervengano variazioni del relativo prezzo medio, tra Italia e Svizzera, tali da giustificarne la rispettiva reintroduzione, nel rispetto delle citate norme statali e regionale;

RITENUTO, in considerazione della portata del presente provvedimento, necessario pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e rendere preventiva ed adeguata informazione ai cittadini, ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti ed alle Associazioni di categoria, ai Comuni interessati attraverso A.N.C.I. Lombardia, anche mediante pubblicazione del provvedimento sul portale della Regione Lombardia, sulla pagina Tributi del Portale della Regione Lombardia e nella sezione Avvisi dell'applicativo per la gestione dello Sconto carburanti in uso ai Comuni interessati dalla misura;

RITENUTO altresì necessario notificare il presente atto:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Roma – nonché all'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009;
- ad ARIA spa perché provveda ad adeguare alle nuove misure il sistema informatico "Sconto carburanti";

VISTA la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare le D.G.R. 25 gennaio 2021, n. 4222 per la parte che afferisce alle competenze della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie regionali e alla nomina del dr. Michele Colosimo quale dirigente della medesima Unità Organizzativa,

DECRETA

1. di adeguare, per la benzina e per il gasolio, lo sconto rideterminandone, come segue, la relativa misura mediante sospensione sia per la benzina che per il gasolio sino a quando, nel rispetto delle citate norme statali e regionale, la differenza del prezzo medio ordinario tra la confederazione Elvetica e lo Stato Italiano non ne consentiranno la riattivazione:

Per la **benzina**

Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km

Fascia B: da 10,001 a 20,000 Km

Sospesa

Sospesa



Regione Lombardia

Per il **gasolio**

Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km

Sospesa;

2. di fissare nel giorno 1° marzo 2021 la decorrenza della sospensione delle misure;
3. di notificare il presente provvedimento:
 - al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Roma – nonché all'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009;
 - ad ARIA spa perché provveda ad adeguare alle nuove misure il sistema informatico "Sconto carburanti";
4. in considerazione della portata del presente provvedimento, di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e rendere preventiva ed adeguata informazione ai cittadini, ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti ed alle Associazioni di categoria, ai Comuni interessati attraverso A.N.C.I. Lombardia, anche mediante pubblicazione del provvedimento sul portale della Regione Lombardia, sulla pagina Tributi del Portale della Regione Lombardia e nella sezione Avvisi dell'applicativo per la gestione dello Sconto carburanti in uso ai Comuni interessati dalla misura;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale della Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE

MICHELE COLOSIMO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge